UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
16/10/2026
Prot. ……642028…….. Tit…I… Cl…3…
Rep. Decreti ……3643……

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'art. 11 co.1.
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- VISTI i DD.MM. n. 1648 e n.1649 del 19 dicembre 2023 relativi alle modifiche delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm..
- VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm..
- VISTI i DD.MM. 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie.
- VISTA la legge 240/2010 e ss.mm., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
- VISTO il D.M. n. 773 del 10 giugno 2024, concernente le "Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale.
- VISTO il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021, relativo alla valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.
- VISTO il D.D. n 2711 del 22 novembre 2021, relativo alle fasi e alle procedure di accreditamento dei corsi di studio.
- VISTO il Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti con D.R. n. 2924 del 2 settembre 2022 e ss.mm.;
- VISTO il D.M. n. 96 del 6 giugno 2023, entrato in vigore in data 11 agosto 2023, relativo a "*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*".
- VISTA la nota del MUR, prot. 17702 del 5 ottobre 2023, nella quale si segnala la necessità di adeguare i regolamenti didattici di ateneo al D.M. 96/2023 entro il termine del 30 novembre 2023.
- VISTA la nota del MUR, prot. 18691 del 13 ottobre 2023, nella quale si chiede agli Atenei di adeguare i regolamenti didattici di ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.
- VISTA la delibera del Senato accademico del 24 ottobre 2023 con la quale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 2023, è stata modificata la parte generale del Regolamento didattico di Ateneo.
- VISTA la richiesta di approvazione di modifica del Regolamento didattico di Ateneo, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. 211535 del 27 ottobre 2023 nella quale si attesta che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella Nota MUR prot. 17702 del 5 ottobre 2023.
- VISTO il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 novembre 2023.

- VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca, trasmesso con nota n. Prot. n. 22620 del 17 novembre 2023, con il quale sono state approvate le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo.
- VISTO il D.R. n. 4493 del 23 novembre 2023 di emanazione della modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo, non affisso all'albo on line dell'Ateneo.
- VISTO il D.R. n. 4822 del 13 dicembre 2023, con il quale, in sostituzione del suindicato D.R. n. 4493 del 23 novembre 2023, è stata emanata anche la modifica della parte II del Regolamento didattico di Ateneo.
- VISTO il D.R. n. 90 dell'11 gennaio 2024, con il quale il Regolamento didattico di Ateneo è stato ulteriormente modificato sostituendo il D.R. n. 4822 del 13 dicembre 2023, con la motivazione che il Regolamento allegato a tale ultimo D.R., per mero errore, non conteneva le modifiche approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 settembre 2026, con la quale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2026, è stato approvato l'inserimento, in seno all'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo, della nuova denominazione di due dei Dipartimenti dell'Ateneo ivi elencati, eliminando il riferimento alla precedente denominazione del DICAR che con D.R. n. 2521 del 15 luglio 2026 è cambiata da Dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) a Dipartimento Ingegneria Civile– Industriale e Architettura, con il mantenimento dell'acronimo DICAr, ed eliminando il riferimento alla precedente denominazione del DIEEI che con D.R. n. 2976 del 2 settembre 2026 è cambiata da Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI)" a "Dipartimento di Ingegneria Industriale Elettrica Elettronica e Informatica", con il mantenimento dell'acronimo "DIEEI".

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento didattico di Ateneo di cui in premessa è modificato come segue.
L'art. 38 è modificato e sostituito dal seguente:

"Art. 38
Elenco dei dipartimenti

- *Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)*
- *Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche*
- *Economia e Impresa*
- *Fisica e Astronomia "Ettore Majorana"*
- *Giurisprudenza*
- *Ingegneria Civile–**Industriale** e Architettura (DICAR)*
- *Ingegneria **Industriale** Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI)*
- *Matematica e Informatica*
- *Medicina Clinica e Sperimentale*
- *Scienze della formazione*
- *Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali*
- *Scienze Biomediche e Biotecnologiche*
- *Scienze Chimiche*
- *Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS) (Department of Drug and Health Sciences)*
- *Scienze Umanistiche (DISUM)*
- *Scienze politiche e sociali*
- *Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia""*

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al Regolamento didattico di Ateneo come modificato ai sensi dell'articolo 1, sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
La modifica dell'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto.

Il Rettore
Prof. Enrico Foti

ENRICO FOTI
Università
degli Studi di
Catania
Rettore
16.10.2026
07:24:58
GMT+02:00

V.V.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

PARTE I

TITOLO I
STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università di Catania e gli aspetti relativi all'organizzazione delle attività comuni ai Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Ateneo: l'Università degli Studi di Catania;
Ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
Attività formative: insieme delle attività didattiche offerte nel corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo; le dimensioni in termini di crediti degli insegnamenti e dei relativi moduli devono essere conformi alla normativa vigente che ne vieta la parcellizzazione;
Classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004 e determinati dai Decreti ministeriali;
Corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n; 509";
Corsi di studio internazionali: i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere; i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera; i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione.
Consiglio di Corso: il consiglio competente per il corso di studio secondo quanto stabilito dall' art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
Credito formativo universitario (CFU): brevemente Credito, rappresenta la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
Obblighi formativi Aggiuntivi (OFA): Attività formative supplementari e obbligatorie assegnate agli/lle studenti/esse che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico.
Curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
Diploma supplement: relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo/a studente;
Didattica: lezioni in corsi e moduli curriculari, intesi come svolgimento di lezioni ed esercitazioni in presenza degli/lle studenti/esse in aula o a distanza. In questo ultimo caso la modalità a distanza deve essere prevista dal regolamento didattico del Corso di studio ai sensi dell'art. 20, comma 6 del

presente regolamento. Queste attività di didattica devono essere esplicitamente previste in termini di Crediti dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.
Dipartimento: la struttura didattica e di coordinamento di cui all'art. 15 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
Decreto o decreti ministeriali: uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo per l'accumulo e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca;
Learning agreement: l'accordo tra lo/a studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello/a studente;
Manifesto Generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli/lle studenti/esse;
Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
Mutuazione: l'utilizzo di un insegnamento/modulo didattico avente stessa o diversa denominazione e stesso contenuto, stesso numero di CFU, ore e SSD di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio;
Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio, approvate dal Ministero ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
Piano di studio: l'insieme delle attività formative che deve svolgere lo/a studente per il conseguimento del titolo di studio;
Regolamento di Ateneo: il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015 e successive modificazioni;
Regolamento didattico dei corsi di studio: i regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04;
Settori scientifico-disciplinari (SSD): gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e successive modificazioni.

Art. 3 - Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo:
   a) i dipartimenti;
   b) le scuole;
   c) le scuole di dottorato, ove istituite;
   d) le strutture didattiche speciali.

I/le docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti.
2. Il Dipartimento è una struttura di didattica e di ricerca, disciplinata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo.
3. Le Scuole sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, finalizzate al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche e sono disciplinate dallo Statuto.

4. La struttura didattica decentrata di Siracusa e la struttura didattica decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.
5. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.
6. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri.
7. Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nell'allegato presente nella parte II del presente regolamento.

Art. 4 - Corsi di studio

1. I corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui al successivo art. 5.
2. Ciascun corso di studio è incardinato nel Dipartimento di riferimento. Il Dipartimento nel quale il Corso di Studio è incardinato organizza e coordina l'attività didattica del Corso nel rispetto del presente regolamento. Sono Dipartimenti associati quelli che concorrono, con i propri docenti, agli insegnamenti dei corsi di studio.
3. Su proposta di due o più Dipartimenti possono essere istituiti e attivati corsi di studio interdipartimentali o interateneo. Il funzionamento dei suddetti corsi è disciplinato da apposite convenzioni.
4. I corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico vengono istituiti e attivati secondo le modalità del successivo art. 7 e nel rispetto della normativa vigente.
5. Presso i Dipartimenti e le Strutture Didattiche Speciali di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) e d) – a seguito di apposito bando – possono essere attivati corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, master universitari di primo e di secondo livello.
6. L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio attraverso un organizzato sistema di Assicurazione della Qualità normato da regolamenti interni.

Art. 5 – Titoli

1. L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente.
2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.
3. L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.
4. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli/lle studenti/esse, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.

Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo/a studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo/a studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico dello stesso livello, compresi i corsi di laurea ad orientamento professionale, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con appositi provvedimenti ministeriali. Sono, inoltre, contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, e dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo/a studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
5. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

Art. 7 – Istituzione dei corsi di studio (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico)

1. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai successivi provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e della normativa sui requisiti per l'accreditamento.
2. L' istituzione di un corso di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico avviene su proposta di un Dipartimento o su proposte congiunte fra due o più Dipartimenti.
3. La proposta deliberata dal Consiglio di dipartimento è corredata dal relativo ordinamento didattico e da apposito regolamento didattico, definiti con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. L'istituzione di un corso di studio è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come sopra deliberati, vengono inseriti dagli uffici competenti – previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo – nelle banche dati ministeriali, per essere sottoposti all'approvazione del Ministero.
6. Per l'istituzione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria deve essere acquisito anche il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi.
7. I nuovi corsi di studio sono istituiti - nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università – con decreto del Rettore, previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto a seguito di:
   - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico
   - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Con le stesse procedure descritte nei precedenti commi sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
9. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

Art. 8 – Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
a) la denominazione, in italiano o in lingua straniera, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza e il/i Dipartimento/i cui il corso afferisce;
c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi;
d) il quadro generale delle attività formative;

e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
f) le conoscenze richieste per l'accesso;
g) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico (RAD) di ciascun corso di studio può prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente. In ogni caso, alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle deve riservare almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".
3. L'ordinamento didattico (RAD) è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e dal Documento di progettazione del Corso di Studio.
4. La convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico, in caso di corsi di studio interateneo.

Art. 9 - Attivazione dei corsi di studio

1. L'Università, annualmente, sulla base degli ordinamenti istituiti, definisce e garantisce la propria offerta formativa attivando i corsi di studio, nel rispetto:

a) dei requisiti di trasparenza e corretta comunicazione rivolta agli/lle studenti/esse e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
b) dei requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
c) dei requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;
d) dei requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;
e) delle regole dimensionali relative al numero degli/lle studenti/esse sostenibile per ciascuna classe di corso di studio.

2. L'attivazione di un corso di studio, una volta effettuata, va mantenuta almeno per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli/le studenti/esse già iscritti/e di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento, a cui il corso afferisce, disciplina, inoltre, la facoltà degli/lle studenti/esse di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.

Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ciascun corso di studio, presente nell'offerta formativa, è disciplinato da un Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei/lle docenti e degli/lle studenti/esse.
2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio, conforme alla normativa vigente, è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro Ateneo, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico del CdS ne disciplinano il

funzionamento e attribuiscono ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli/lle studenti/esse, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

Art. 11 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.
6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.

Art. 12 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Al Credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (incluso il tirocinio per i corsi non di area sanitaria, ulteriori attività formative o attività per la prova finale), o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo dello/a studente, corrispondente a un credito, possono rientrare:
a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale;

b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;
c) per i corsi di studio di area sanitaria o similari come definiti dalla normativa vigente, almeno 15 e non più di 25 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese.
5. I Crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/a studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno/a studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo/a studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
8. Nel caso in cui lo/a studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo/a studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
9. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
10. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.

Art. 13 - Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Nell'ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell'altro.
3. Corsi di laurea o di laurea magistrale, anche a ciclo unico, afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione o iscrizione lo/a studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale.
4. Per conseguire la laurea lo/a studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
5. Per accedere a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è quello indicato nel regolamento didattico del relativo corso di laurea. La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso

di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo/a studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.
6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera e avere il riconoscimento dei relativi Crediti, lo/a studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo/a studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali l'Ateneo stesso è "*testing point*", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.
7. Per conseguire la laurea magistrale lo/a studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
8. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo/a studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente.
9. Gli/le studenti/esse che acquisiscono i crediti previsti dal corso di studio al quale sono iscritti conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
10. Gli/le studenti/esse possono conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
11. Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.
12. Unitamente al titolo, allo/a studente è rilasciato il Diploma Supplement che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.

Art. 14 – Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di atti dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo/a studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo/a studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Art. 15 – Corsi di dottorato di ricerca

1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei/lle dottorandi/e, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.
2. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.
3. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.

Art. 16 – Master universitari e Corsi di perfezionamento

1. L'attivazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati dai rispettivi regolamenti di Ateneo.

Art. 17 – Corsi di formazione finalizzata e permanente

L'ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:

- Corsi di preparazione ai concorsi pubblici
- Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
- Corsi di aggiornamento professionale;
- Corsi di formazione permanente e ricorrente;
- Corsi per adulti e per lavoratori/trici.

L'organizzazione delle suddette attività formative e il riconoscimento di eventuali Crediti è regolamentato dagli Organi di Governo.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 18 – Offerta formativa

1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predispone la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva il Manifesto degli studi, contenente l'offerta formativa e anche il regolamento sulla contribuzione studentesca L'offerta formativa verrà adeguatamente pubblicizzata dall'Ateneo attraverso i propri canali di comunicazione.
3. Con successivo Decreto rettorale è emanato il Manifesto Generale degli Studi, recante l'elenco dei Corsi di studio attivi nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione, al rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli/lle studenti/esse.

Art. 19 – Calendario delle attività formative

1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato dal Consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei/lle docenti.
2. Le attività formative si articolano in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.
3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli/le studenti/esse regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni).

All’interno di ciascuna delle tre sessioni d’esame, sono svolti almeno due appelli distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica.
Le date delle prove sono fissate dal/la Presidente del Cds, su proposta dei/lle docenti di corso di studio dopo aver acquisito le disponibilità dei/lle docenti del Corso di studi in modo da:
- evitare sovrapposizioni tra insegnamenti di giorno e orario dello stesso anno di corso;
- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione.
Il Consiglio della struttura didattica competente deve prevedere nel calendario didattico due periodi di sospensione dell’attività didattica, equamente distribuiti nei due semestri e opportunamente distanziati dalle sessioni d’esame durante le quali i quali i Cds devono prevedere appelli /prove intermedie a cui possono accedere gli/le studenti/esse iscritti/e regolarmente ad anni successivi al primo per il recupero degli esami degli anni precedenti non ancora superati, i/le laureandi/e, gli/le studenti/esse “fuori corso” e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30.
In ogni anno accademico, per gli/le studenti/esse fuori corso e laureandi/e e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30 devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni dalle sessioni d’esame e dalle due sospensioni dell’attività didattica. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali.
Il calendario d’esami per l’intero a.a. viene approvato e reso pubblico prima dell’avvio dell’a.a.
5. In ciascuna sessione lo/a studente può sostenere, senza alcuna limitazione ma nei limiti previsti dal precedente comma 4, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza.
6. Qualora le condizioni non consentano di esaminare tutti gli studenti nella stessa giornata, la Commissione, in sede di apertura dell’appello, è tenuta alla stesura di un calendario d’esame.

Art. 20 – Insegnamenti

1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alle lezioni in aula, esercitazioni e attività teoriche pratiche in laboratorio, in aula o in biblioteca, e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:
a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare-anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al/la docente più appropriato/a;
b) l'attribuzione di un adeguato numero di Crediti formativi universitari;
c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.
2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti/e gli/le studenti/esse, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli/le iscritti/e siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente.
3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli/le studenti/esse.
4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, che abbiano gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti, possono essere mutuati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.
5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti/e i/le docenti dei singoli moduli coordinati.
6. Il regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto del proprio ordinamento, può prevedere anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.

Art. 21 - Altre attività formative

1. Nell’ambito delle “Altre attività” inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti Crediti per le seguenti attività: - attività a scelta dello/a studente; - ulteriori attività formative:
a) ulteriori conoscenze linguistiche;

b) abilità informatiche e telematiche;
c) tirocini formativi e di orientamento;
d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Possono essere previsti crediti anche per stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.
2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo/a studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi Crediti e le modalità di valutazione finale del profitto.

Art. 22 – Tirocini curriculari

1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello/a studente.
2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti.
3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.
4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.
5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.

Art. 23 - Esami o valutazioni finali del profitto

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o non approvazione.
Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni
2. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.
3. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo/a studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.
4. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.
5. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.
6. Qualora lo/a studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non è tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.
7. Lo/a studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".
8. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello/a studente di voler completare la procedura.

9. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi Crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo/a studente e vistata dal/la tutor aziendale e dal/la tutor didattico/a. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.
10. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il/la candidato/a può prenderne visione.

Art. 24 – Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto

1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal/la Presidente del Cds, sono pubbliche e sono composte dal/la docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa e, eventualmente, da altri/e docenti o cultori/trici della materia.
L'esame è pubblico e deve essere garantito l'accesso a chiunque voglia assistere.
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il/la cultore/trice della materia deve essere riconosciuto/a tale, su richiesta del/lla titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica.
3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno una docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del/la presidente.
Lo/a studente può comunque preventivamente chiedere espressamente di essere esaminato/a anche dal/la docente titolare dell'insegnamento.
4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal/la docente coordinatore/trice del corso e composta da tutti i/le docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.
5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve essere certificata mediante la firma digitale del/la presidente. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge per i/le docenti responsabili a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate.

Art. 25 - Prove finali

1. Per conseguire il titolo di studio di laurea lo/a studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.
2. Per il conseguimento del titolo di studio di laurea magistrale, lo/a studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori/trici, di cui almeno un/a docente, anche di altro ateneo.
3. Nel caso in cui lo/a studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo/a studente può essere tenuto/a al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.
4. Lo svolgimento della prova è pubblico.
5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo/a studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.

6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal/la presidente del consiglio del corso di studio, il/la quale la presiede, o designa un/a presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un/a componente della stessa il ruolo di segretario/a verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le Lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque docenti dell'Ateneo, compresi i/le docenti a contratto, di cui almeno tre tra professori/esse di ruolo e ricercatori/trici. Per le lauree e i diplomi di specializzazione, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti, compresi i/le docenti a contratto, di cui almeno due tra professori/esse di ruolo e ricercatori/trici. Il/a relatore/trice, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del/la candidato/a di cui ha guidato il lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del/la presidente e del/la segretario/a della commissione.
La seduta di laurea è pubblica e, onde conferire opportuna solennità alla cerimonia, la Commissione è tenuta a indossare la toga.
7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, una prima nel periodo Febbraio-Aprile, Una seconda nel periodo Giugno-Settembre ed una terza nel periodo Ottobre-Dicembre. Ulteriori sessioni possono essere previste anche in altri periodi dell'anno accademico. Il calendario delle prove finali è definito dai Consigli dei Cds su proposta del/la Presidente ed è reso noto e adeguatamente pubblicizzato prima dell'inizio di ciascun anno accademico, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III
CARRIERA STUDENTESCA

Art. 26 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio

1. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso adeguatamente pubblicizzati.
2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli/lle studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati e adeguatamente pubblicizzati.
3. Al momento dell'immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello/a studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello/a stesso/a secondo la normativa vigente, che garantirà anche l'archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell'amministrazione digitale.
Ogni anno è pubblicata la Guida per gli/le studenti/esse contenente tutti i dettagli relativi alle scadenze e alla contribuzione.
4. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli/lle studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati.
Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.
5. Chi ha già conseguito Crediti, in tutto o in parte riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio, può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali CFU riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l'anno di corso al quale lo/a studente può essere iscritto. Qualora i CFU di cui lo/a studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo i CFU conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.
7. Nel caso di possesso di un titolo di studio dello stesso livello del corso a cui si è iscritti, può essere riconosciuto solo un numero di CFU non superiore alla metà di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.
8. La contemporanea iscrizione a più di un corso di studio dell'università o presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, è definita dalla normativa vigente.

Art. 27 – Frequenza attività formative

1. La frequenza ai diversi CdS è regolata e normata dai regolamenti di CdS. La dispensa totale o parziale dall'obbligo di frequenza, ove presente, per gravi e/o giustificati motivi è deliberata dal consiglio del corso di studio.
2. Gli/le studenti/esse componenti di organi collegiali sono esentati/e dalla frequenza delle attività formative secondo quanto regolato dal Regolamento degli Studenti.

Art. 28 – Studenti/esse regolari, fuori corso e laureandi/e

1. È immatricolato/a come studente regolare del primo anno lo/a studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza OFA. Lo/a studente ammesso/a con OFA (ammesso sub-condicione) può sostenere esami di profitto o prove di idoneità previste nel suo piano di studi solo dopo che gli OFA siano stati soddisfatti e l'immatricolazione sia stata regolarizzata nei termini previsti dal bando annuale.
2. È considerato/a studente fuori corso lo/a studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto/a da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso.
3. È considerato/a laureando/a lo/a studente/essa dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che al momento dell'iscrizione al nuovo a.a. risulta in difetto dei CFU definiti dalla Guida dello Studente.
Lo/a studente/essa laureando/a non iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale potrà conseguire la laurea entro fine di aprile. Lo/a studente laureando, iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale, deve conseguire la laurea prima dell'avvio delle attività formative del 2° periodo di attività didattica.

Art. 29 – Studenti/esse a tempo parziale

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso, lo/a studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo/a studente è iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di Studi che prevede il conseguimento di almeno 30 CFU per ogni anno. Lo/a studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.
2. Allo/a studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi.
3. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio

Art. 30 – Studenti/esse lavoratori/trici, atleti/e, in situazioni di vulnerabilità, con disabilità e in stato di detenzione

1. È riconosciuto lo status di studente/essa lavoratore/trice, atleta, in situazione di vulnerabilità e con disabilità allo/a studente/essa iscritto/a a corsi di laurea o di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che sia in possesso dei requisiti stabiliti da apposito regolamento di Ateneo.

Nello stesso regolamento vengono definite le modalità organizzative e didattiche che ogni struttura didattica deve garantire a tali categorie di studenti/esse.
2. L'Ateneo attiva procedure per garantire il diritto all'istruzione universitaria delle persone in stato di detenzione.
3. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli/lle studenti/esse di cui al comma 1, che devono contemplare:
- la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli/lle studenti/esse fuoricorso;
- specifiche attività di supporto didattico.

Art. 31 - Modifiche della carriera: sospensione, interruzione e ripresa, chiusura/rinuncia e decadenza

1. Lo/a studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di sospendere, interrompere e riprendere, rinunciare agli studi svolti. Tutte le relative procedure amministrative sono disciplinate dalla normativa vigente e definite nella Guida per gli/le Studenti/esse.
2. La carriera dello/a studente/essa può considerarsi decaduta secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e definito nella Guida per gli/le Studenti/esse.

Art. 32 – Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dall'Unione Europea e ad altri programmi di mobilità internazionale.
2. Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l'Ateneo ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli/lle studenti/esse attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.
4. Le attività formative svolte all'estero sono registrate nella carriera dello/a studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante. Non sarà possibile sostenere nuovamente, presso l'Università di provenienza, gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati.
5. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero:
a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU;
b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU.
c. le attività di laboratorio e di tirocinio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU.
6. Lo/a studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all'estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo/a studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest'ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello/a studente.
7. Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono disciplinate dalle normative di riferimento e dagli accordi stipulati. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o da altri sistemi per accordi fuori UE.

8. L'Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner.

Art. 33 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli

1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo/a studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari. Le modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite dal Consiglio di Amministrazione e riportate annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse.
2. È consentita l'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, a tutti coloro che per motivi di aggiornamento culturale e professionale non essendo contemporaneamente iscritti/e ad un corso di studio universitario, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami di profitto ed averne regolare attestazione. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. Regole e modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse.
3. L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.
Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli/lle studenti/esse ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.

TITOLO IV
COMPITI DEI/LLE DOCENTI E SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 34 – Compiti dei docenti

1. I/le docenti svolgono personalmente i compiti didattici e di servizio loro attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai/lle professori/esse e ai/lle ricercatori/trici dei compiti didattici e di servizio agli/lle studenti/esse dell'Ateneo, assicurando la presenza presso le strutture messe a disposizione per svolgere i suddetti compiti, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito dalle strutture didattiche.
2. Nei periodi di cui al precedente comma, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute, il/la docente ne dà tempestiva comunicazione al/lla direttore/rice e p.c. al/la presidente del Corso di studio. Il/la direttore/rice, sentito il/la Presidente, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.
Ferma restando la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a impegni scientifici, istituzionali o extraistituzionali, il/la docente ne dà comunicazione al/la direttore/rice del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza. Il/la direttore/rice, sentito il/la presidente del Corso di studi, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.
3. Il/la docente è obbligato/a ad informare tempestivamente gli/le studenti/esse e il/la presidente del Corso di studi, attraverso i canali istituzionali, di qualsiasi modifica di data e orario delle lezioni e degli esami. In mancanza di comunicazione, il/la direttore/rice del Dipartimento, sentito il/la presidente del Corso di studi, avvia la procedura di verifica dell'assenza.
4. Il/la docente dedica al ricevimento degli/lle studenti/esse, un congruo numero di ore in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.
5. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il/la docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro anche elettronico, ove indica, oltre a orario e data del giorno in

cui si svolge la specifica attività secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 3 e 4, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e quant'altro.
Il/la docente deve firmare digitalmente il registro e lo rende disponibile agli organi competenti.
6. Ogni docente è tenuto/a a seguire un congruo numero di studenti/esse nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi. Il Dipartimento o il Consiglio di Cds assicura, anche con specifiche disposizioni, l'effettivo adempimento di quest'obbligo.
7. È fatto obbligo ai/lle docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
8. Il/la docente cura la compilazione delle schede dell'insegnamento (Syllabus), secondo le linee guida dell'Ateneo, affinché l'apprendimento dello/a studente sia consapevole e attivo.

Art. 35 - Servizi didattici integrativi

1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi didattici offerti agli/lle studenti/esse anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. In via esemplificativa, tra i servizi didattici rientrano:
a) corsi di formazione finalizzati al miglioramento qualitativo della didattica e di aggiornamento del proprio personale, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
b) servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di svantaggio, in particolare rivolti a studenti/esse vulnerabili e diversamente abili, e finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica;
c) servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli/le studenti/esse di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale;
d) servizi rivolti al sostegno ad attività formative autogestite dagli/lle studenti/esse nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 36 – Attività di collaborazione part-time

1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli/lle studenti/esse a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente.
2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli/le studenti/esse sono collocati in un'unica graduatoria.
3. Gli/le studenti/esse sono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere la graduatoria.

Art. 37 – Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli/lle studenti/esse attività di orientamento e tutorato finalizzate a:
a) orientarli nelle scelte di studio e professionali;
b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione;
c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.
2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato sotto la responsabilità di un/a docente nominato/a dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto. Il servizio comprende giornate di orientamento dedicate agli/lle studenti/esse delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, volte alla presentazione di tutta l'offerta formativa, con riferimento ai Corsi di Studio e ai relativi sbocchi occupazionali; inoltre tutti i corsi di laurea prevedono le figure dei/lle tutor, che svolgono la funzione di introdurre e accompagnare gli/le studenti/esse nel percorso di studio intrapreso, favorendo un maggiore scambio di informazioni e conoscenze utili a progettare la carriera universitaria sulla base delle attitudini, degli interessi e delle aspirazioni personali della persona.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti/esse selezionati/e con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli/lle studenti/esse è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.
4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché rappresentanti degli/lle studenti/esse in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

PARTE II
ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 38
Elenco dei dipartimenti

- Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)
- Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche
- Economia e Impresa
- Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”
- Giurisprudenza
- Ingegneria Civile–Industriale e Architettura (DICAr)
- Ingegneria Industriale Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI)
- Matematica e Informatica
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Scienze della formazione
- Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
- Scienze Biomediche e Biotecnologiche
- Scienze Chimiche
- Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS) (Department of Drug and Health Sciences)
- Scienze Umanistiche (DISUM)
- Scienze politiche e sociali
- Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”

Art. 39
Elenco delle scuole

- Scuola di Medicina

Art. 40
Elenco delle scuole di dottorato

Non ancora istituite.

Art. 41
Elenco delle strutture didattiche speciali

- Struttura Didattica Speciale di Ragusa
- Struttura didattica speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale
- Scuola Superiore di Catania
- Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri
- Centro “Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti” dell’Università di Catania (d’ora in poi anche ASFI o Centro)

PARTE III
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA

Art. 42
Elenco dei corsi di laurea istituiti

Presso l'Ateneo sono istituite le lauree di cui al seguente elenco. I relativi ordinamenti didattici sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

PARTE IV
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 43
Elenco dei corsi di laurea magistrale istituiti

Presso l'Ateneo sono istituite le lauree magistrali di cui al seguente elenco. I relativi ordinamenti didattici sono riportati nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

ALLEGATO 1 - Ordinamenti dei corsi di laurea
ALLEGATO 2 - Ordinamenti dei corsi di laurea magistrale

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.